

## **STATUTO ASSOCIAZIONE ANTROCOM ONLUS**

### **ARTICOLO 1 (Costituzione)**

E' costituita la "Associazione Antrocom organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)".  
L'associazione - agli effetti fiscali - assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottando l'acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.  
L'associazione è laica e indipendente da ogni influenza ideologica, partitica e finanziaria e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.  
La sede legale della Associazione è in Roma. L'Associazione potrà variare la propria sede legale senza obbligo di modifica del presente statuto.  
Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

### **ARTICOLO 2 (Oggetto e scopo)**

L'associazione intende promuovere e favorire lo sviluppo degli studi nel campo della antropologia fisica e culturale e delle discipline demoetnoantropologiche in generale, contribuendo allo sviluppo culturale e civile dei cittadini nel settore della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico.

Le attività connesse a tale finalità sono:

- la promozione di attività rivolte alla valorizzazione del patrimonio demoetnoantropologico e biologico umano;
- la promozione e l'incentivazione di studi e ricerche nell'ambito dell'antropologia fisica e dell'antropologia culturale, nonché la loro diffusione;
- erogare premi, borse di studio, contributi per le ricerche e pubblicazioni secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica alle problematiche connesse allo studio biologico e culturale dell'uomo.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione ha durata indeterminata e connessa al perpetuarsi delle finalità sopra elencate.

### **ARTICOLO 3 (Adesione)**

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti che, condividendone gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione. All'aspirante socio devono essere consegnate copie aggiornate dello Statuto e dei Regolamenti. L'aspirante socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo. La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o anche semplicemente dal suo Presidente (con firma singola), della domanda di iscrizione all'associazione. I motivi dell'eventuale diniego all'ammissione devono risultare chiaramente dalla scheda di richiesta di ammissione. La delibera sull'ammissione è inappellabile. L'accoglimento o il rigetto della domanda di iscrizione deve venire comunicato per iscritto all'interessato entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, senza la necessità di indicarne i motivi. L'aspirante socio deve versare entro una settimana dal ricevimento della comunicazione dell'ammissibilità, la quota annuale di iscrizione, pena la decadenza della sua domanda.

L'Associazione è composta da:

- a) Soci fondatori
- b) soci ordinari;
- c) soci collettivi;

**Antrocom Onlus – ufficio stampa:**

Lucia Galasso (tel. 328 06 599 07) - Laura Anania (tel. 339 21 881 93) - Maria Chiara Miduri (tel. 340 09 600 69)

Email: [info@antrocom.it](mailto:info@antrocom.it)

- d) soci onorari;
  - e) soci sostenitori
- 
- a) Sono soci fondatori tutti i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione;
  - b) Sono soci ordinari le persone che sottoscrivono la quota associativa, sono in regola con il suo versamento e condividono gli scopi dell'Associazione.
  - c) sono soci collettivi società, associazioni, enti che svolgano attività culturali e/o di ricerca nel campo delle discipline scientifiche legate all'ambito antropologico e demoetnoantropologico. La procedura di ammissione per i suddetti organismi è la stessa prevista per i soci ordinari. Essi hanno diritto ad un voto nell'Assemblea generale dei soci;
  - d) sono soci onorari nominati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, studiosi di chiara fama che abbiano contribuito allo sviluppo delle scienze antropologiche e demoetnoantropologiche e persone a cui l'Associazione deve particolare riconoscenza. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci;
  - e) sono soci sostenitori persone, enti e società che sostengano l'Associazione attraverso contributi particolari.

Chiunque aderisca alla associazione può in qualsiasi momento comunicare al suo Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso pervenuto ha efficacia immediata.

In presenza di gravi motivi chiunque aderisca alla associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo motivata ed a lui comunicata; l'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione.

Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal Consiglio Direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei programmi sociali e del piano di servizi erogabili.

Nel caso la quota associativa non sia versata entro due mesi dalla scadenza dei termini di adesione, questa si intende decaduta.

Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

L'ammissione alla Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo.

#### **ARTICOLO 4 (Organi dell'associazione)**

Sono organi dell'associazione:

1. l'Assemblea Generale dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente dell'Associazione;
4. Collegio dei revisori dei conti;
5. Comitato Scientifico

#### **ARTICOLO 5 (L'assemblea)**

L'assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione e ne fanno parte i soci fondatori, ordinari, onorari, collettivi, sostenitori, i quali tutti hanno pari diritto di voto, purché in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno e ogni volta lo ritenga necessario il consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci, per l'approvazione del Bilancio dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata. Nell'avviso di convocazione devono essere chiaramente espressi:

- giorno, ora e sede della prima convocazione;
- giorno, ora e sede dell'eventuale seconda convocazione;
- ordine del giorno, cioè l'elenco degli argomenti che saranno trattati;
- un prospetto per l'eventuale delega a terzi (esclusivamente soci aventi diritto al voto) nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente;

**Antrocom Onlus – ufficio stampa:**

Lucia Galasso (tel. 328 06 599 07) - Laura Anania (tel. 339 21 881 93) - Maria Chiara Miduri (tel. 340 09 600 69)

Email: [info@antrocom.it](mailto:info@antrocom.it)

- nel caso in cui l'assemblea debba occuparsi della nomina di cariche sociali, all'avviso di convocazione deve venire allegato un prospetto contenente la lista degli aspiranti alle cariche;

Ogni Socio ha facoltà di delegare altro Socio per iscritto a rappresentarlo. Ogni Socio può essere portatore di delega (non più di due). Ogni socio ha diritto a un solo voto.

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti, tenendo conto delle deleghe. Essa delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, salvo diverse disposizioni previste dal presente Statuto. I soci aventi diritto al voto possono farsi rappresentare da altri soci aventi diritto al voto mediante delega contenuta in una lettera firmata.

L'Assemblea ha il compito di:

- a) approvare i Bilanci annuali consuntivi e preventivi
- b) eleggere a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo fissandone il numero prima dell'elezione e i componenti del collegio dei revisori dei conti;
- c) a delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione ed a proporre al Consiglio Direttivo, per la attuazione, iniziative di ogni natura ed ampiezza;
- d) a decidere eventualmente la costituzione di commissioni e comitati scientifici, l'istituzione di gruppi di lavoro o di rapporti di consulenza così come qualsiasi altra attività o azione utile ai fini dell'associazione;
- e) deliberare sulle linee generali di attività dell'Associazione, sul resoconto scientifico e sui piani di attività presentati dal Consiglio Direttivo ed esercitare un controllo sulla politica culturale e associativa gestita dagli organi dell'Associazione;
- f) a deliberare eventuali modifiche al presente statuto, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti;
- g) deliberare sugli eventuali provvedimenti di sospensione o di radiazione dei soci che siano responsabili di atti contrari ai fini sociali o violino lo Statuto;
- h) a deliberare eventualmente lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

La richiesta, recante l'ordine del giorno da discutere in Assemblea, va inoltrata al Presidente che convocherà il Consiglio Direttivo. La convocazione avviene per lettera, o mezzo equivalente, spedita ai soci almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea indicante il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'assemblea stessa. La lettera di convocazione deve contenere anche l'esposizione sommaria dei principali argomenti previsti per la discussione e precisare eventuali proposte di modifica allo Statuto nonché le modalità del voto per delega.

La presidenza della associazione in carica all'inizio della assemblea provvede, prima della sua apertura e occorrendo durante il suo corso, alla verifica del diritto di presenza e voto degli intervenuti, e della validità delle deleghe esibite.

All'inizio di ogni sessione giornaliera l'assemblea elegge tra i soci presenti un presidente che la conduce mentre alla verbalizzazione provvede un socio del Consiglio Direttivo in carica.

## **ARTICOLO 6 (Il Consiglio Direttivo)**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo normalmente eletto dalla assemblea ordinaria e formato, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 10 (dieci) componenti, tutti eletti tra i soci. Esso dura in carica quattro anni.

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. I componenti del Consiglio Direttivo, sono rieleggibili. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno fisicamente o anche telematicamente ove a tutti possibile, ed in via straordinaria ogni volta che sia necessario, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno la metà dei consiglieri. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide

quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri. Il presidente comunica la convocazione entro dieci giorni dalla richiesta.

Il Consiglio è validamente convocato se vi prendono parte, anche per procura, almeno la metà dei consiglieri. Ciascun consigliere può avere una sola delega. Il Consiglio delibera con voto palese ed a maggioranza semplice dei presenti in caso di parità di voti il voto del presidente vale doppio. Un consigliere redige il verbale, firmandolo insieme col presidente dell'associazione, di ogni riunione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle iniziative e delle delibere dell'assemblea decise dall'assemblea;
- b) progetta e verifica lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- c) decide sulle domande e su ogni altra questione riguardante l'adesione, il recesso e l'esclusione dei soci di qualsiasi categoria; stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale per i soci;
- d) esamina i bilanci consuntivo e preventivo che poi sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- e) provvede a qualsiasi altro atto di ordinaria amministrazione dell'associazione;
- f) delibera la eventuale costituzione di eventuali gruppi di lavoro per specifiche iniziative, fissandone la durata;
- g) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- h) qualora fosse richiesta all'Associazione la designazione di esperti per specifici settori di consulenza, delibera i nomi dei soci da designare;
- i) assume personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci e terzi;
- j) decide la convocazione dell'Assemblea Generale dei soci, che sarà convocata dal Presidente, e il relativo ordine del giorno;
- k) delibera sul programma e sulla sede delle iniziative, costituendo eventualmente comitati ad hoc;
- l) delibera su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto.

#### **ARTICOLO 7 (Il presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione a tutti i livelli ed in tutte le sedi e ha il potere di firma e di rappresentanza. Nel caso si presenti necessità inequivocabile, il Presidente ha facoltà di nominare un membro del consiglio direttivo quale suo sostituto temporaneo, attraverso comunicazione scritta. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea Generale dei soci; egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di impedimento o assenza è sostituito da un membro del Consiglio.

Il Presidente resta in carica cinque anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi. Il presidente cura, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea ed ove occorra delegando singole funzioni ad altri consiglieri, l'attuazione concreta delle deliberazioni del Consiglio Direttivo riferendo a tale organo circa l'attività compiuta; cura più in generale l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione dei quali riferirà al Consiglio Direttivo; sorveglia il buon andamento dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto, ne promuove la modifica ove se ne presenti l'eventualità; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e poi all'approvazione dell'assemblea, corredando i detti bilanci di apposite relazioni.

#### **ARTICOLO 8 (Collegio dei revisori dei conti)**

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, anche tra i soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al collegio dei revisori controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

#### **ARTICOLO 9 (Decentramento)**

**Antrocom Onlus – ufficio stampa:**

Lucia Galasso (tel. 328 06 599 07) - Laura Anania (tel. 339 21 881 93) - Maria Chiara Miduri (tel. 340 09 600 69)

Email: [info@antrocom.it](mailto:info@antrocom.it)



L'Associazione può istituire sedi periferiche a livello cittadino, provinciale e regionale, nonché a livello di circoscrizioni cittadine quando opportuno, su tutto il territorio nazionale.

I responsabili delle dette sedi sono nominati dal presidente e possono per gravi motivi essere dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

Le sedi locali gestiscono autonomamente le iniziative decise dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e le altre che, nell'ambito dei fini comuni, assumano in proprio.

Il funzionamento delle sedi locali è disciplinato da norme per quanto possibile analoghe a quelle del presente statuto e comunque di esse rispettose.

#### **ARTICOLO 10 (Patrimonio ed entrate)**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.

Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Istituzioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

#### **ARTICOLO 11 (Comitati scientifici, consulenti, gruppi di lavoro)**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, nell'ambito delle concrete capacità di organizzazione e di spesa, costituisce commissioni o comitati scientifici – a fini di ricerca, consulenza, elaborazione ovvero organizzazione nei campi e per gli aspetti di cui all'art. 3 del presente statuto ove necessario anche al di fuori della struttura, per particolari qualità o conoscenze o esperienza nei rispettivi campi, determinandone la durata operativa, scegliendone eventualmente il presidente ed attribuendo ove utile e possibile un budget di spesa alla struttura così costituita o un compenso a corpo per i suoi componenti; decide inoltre, anche per scopi di organizzazione della struttura o delle iniziative, di utilizzare servizi esterni di segreteria o di consulenza.

#### **ARTICOLO 12 (Bilanci)**

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Il Bilancio consuntivo di ogni anno dovrà essere approvato dall'Assemblea Generale.

#### **ARTICOLO 13 (Modifiche allo statuto)**

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale ordinaria dei soci a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Le proposte di modifica devono essere vagliate e istruite dal Consiglio Direttivo e poi fatte pervenire ai soci dal Presidente per iscritto, almeno 40 giorni prima della data della convocazione dell'Assemblea.

#### **ARTICOLO 14 (Scioglimento)**

L'Assemblea Generale dei soci potrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza di almeno 2/3 dei soci.

In caso di scioglimento l'Assemblea Generale nomina uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 N. 662, salvo diversa destinazione di legge.



### **ARTICOLO 15 (Clausola compromissoria)**

Qualunque controversia sorta in ordine all'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimessa al giudizio di un arbitro che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dalle parti contendenti di comune accordo; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

### **ARTICOLO 16 (Legge applicabile)**

Per la disciplina di quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile nonché alle disposizioni di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

*Albano Laziale, 14 giugno 14 giugno 2006  
(con modifica approvata in assemblea dei soci il giorno 19 aprile 2007)  
Modello I, Repertorio n. 252992, Raccolta n. 10768*

*Validato da:*

*Tiziani Moreno  
Galasso Lucia  
Menicocci Marco  
Anania Laura*

*Presso il notaio dr. Centini Roberto  
Borgo Garibaldi n. 47  
Cap 0041 Albano Laziale  
Roma  
Tel. 06 93 21 600*